



COMUNE DI TUILI
Provincia del Medio Campidano

NIDO D'INFANZIA COMUNALE

**Concessione gestione servizio Nido Comunale Tuili,
anni scolastici 2026/2027 – 2027/2028 e 2028/2029.**
Codice CIG _____

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Premessa

- a) Il Comune di Tuili riconosce, così come sancito dall'articolo 3 della Costituzione Italiana e dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata dal Parlamento Italiano con legge n. 176 del 27.5.1991, le bambine e i bambini come soggetti portatori di diritti inalienabili, in primis all'educazione.
- b) Ritiene che l'attenzione allo sviluppo e alla crescita dei più piccoli rappresenti un impegno dell'Amministrazione che riguarda, in particolare, tutti coloro che si occupano di servizi educativi per l'infanzia e che ne garantiscono l'organizzazione, la gestione e la qualità.
- c) I servizi educativi presenti sul territorio sono luoghi pensati e progettati sui veri bisogni delle bambine e dei bambini e rappresentano un'occasione importante di incontro con altre/i bambine/i e adulti, con i quali poter stabilire relazioni significative. Sono il luogo in cui vivere esperienze di gioco e di scoperta che aiutano a crescere in autonomia e sicurezza, ma soprattutto vogliono essere uno spazio di accoglienza attenta ad ogni famiglia e ad ogni bambina/o, con le sue esigenze e sensibilità, con la sua personalità, la sua cultura e il suo personale desiderio di conoscere, comunicare, partecipare.
- d) I servizi educativi per la prima infanzia rappresentano la prima tappa significativa nell'accompagnamento delle bambine e dei bambini alla conquista di una piena cittadinanza.

1) Capitolato

- a) Il presente capitolato contiene le indicazioni minime obbligatorie per l'offerta del servizio.
- b) Fanno parte del capitolato il presente documento e tutti i suoi allegati;
- c) Sono collegati al capitolato, per non facendone parte materialmente, tutti i documenti di gara, a partire dal bando/disciplinare, pertanto ogni riferimento ai documenti di gara in generale li ricomprende tutti, senza esclusione.

2) Caratteristiche della procedura

- a) La presente procedura riguarda la gestione del Servizio di Nido d'Infanzia Comunale di Tuili;
- b) L'affidamento avverrà tramite concessione con rischio di impresa a carico del concessionario, e sarà relativa agli anni scolastici 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029 (intesi da settembre dell'anno in corso a luglio dell'anno successivo, con possibilità di funzionamento anche nel mese di agosto in base alle esigenze degli utenti), con funzionamento dal lunedì al venerdì (compreso il sabato in base alle esigenze degli utenti) in orario anti-pomeridiano e pomeridiano, senza possibilità di rinnovo;

- c) Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Tuili, presso il plesso scolastico sito nella Via San Pietro n. 36;
- d) L'uso dell'immobile che ospita il servizio di Nido è concesso insieme agli arredi e alle attrezzature di cui al verbale di consistenza allegato al presente capitolato;
- e) Il concessionario può, a proprie spese, integrare tali arredi e attrezzature, previa richiesta di autorizzazione al Comune di Tuili, e purché tali arredi e attrezzature rispettino tutti i criteri di sicurezza come da normativa vigente in materia e i relativi CAM (DM 23 giugno 2022);
- f) Le consistenze di cui al precedente punto e) resteranno di proprietà del concessionario al termine della concessione, per cui dovrà farsi carico a proprie spese della rimozione e dell'eventuale ripristino delle condizioni iniziali dei locali;
- g) E' consentita l'accoglienza di un numero massimo di 26 bambini contemporaneamente.
- h) L'appalto prevede l'affidamento del servizio con totale rischio di impresa e spese di gestione a carico del concessionario, per cui nessun importo certo è garantito. La rendita per l'aggiudicatario deriverà unicamente dalle rette d'inserimento dei bambini ammessi al servizio. Il Comune di Tuili, pertanto, non garantisce né trasferirà alcun importo al concessionario.
- i) Il criterio di valutazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e verterà sulla valutazione di un progetto tecnico di gestione e su una offerta a rialzo sul canone di concessione mensile.
- j) La gestione e l'accesso al servizio da parte dell'utenza sono disciplinati ai sensi della Deliberazione della Giunta Comunale n. 45/2019 e del Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27.03.2019. I concorrenti sono tenuti a prenderne visione;
- k) Il servizio dovrà avere avvio tra il giorno 1 settembre e il giorno 15 settembre 2026 con l'inserimento degli utenti iscritti, secondo il progetto educativo concordato con le famiglie;
- l) Il servizio è già attivo e funzionante; sarà cura del nuovo concessionario attivare tutte le procedure amministrative necessarie al subentro, senza interruzioni di servizio;
- m) Per i mesi o per i periodi in cui la Ditta non effettua il servizio nulla potrà essere richiesto alle famiglie o al Comune.

3) Valore della concessione

- a) Il valore della concessione è stimato in complessive € 691.600,00 più iva di legge, importo calcolato ipotizzando una retta mensile di € 760,00 più iva di legge per il numero massimo di utenti (26), per 35 mesi totali, nel corso di tre anni scolastici, pertanto è da considerarsi assolutamente indicativo e potrebbe subire variazioni per le quali il concessionario non potrà rivalersi sul Comune di Tuili;
- b) La base d'asta è costituita dall'offerta a rialzo che i partecipanti dovranno offrire sul canone di concessione stabilito in € 600,00 mensili.
- c) Tutti gli importi di cui al presente capitolato, in merito al valore complessivo della concessione, alle rette e alle spese per personale e gestione sono considerarsi puramente indicativi e potrebbero subire variazioni per le quali il concessionario non potrà rivalersi sul Comune di Tuili;
- d) Per quanto ai precedenti punti è stato ipotizzato il seguente piano economico finanziario che non sostituisce quello che obbligatoriamente i partecipanti dovranno formulare e presentare in sede di gara:

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
GESTIONE NIDO COMUNALE TUILI 3 ANNI SCOLASTICI
IPOTESI COSTRUTTIVE

Stima effettuata sulla base dei dati raccolti relativamente alla attuale esperienza di gestione
Retta ipotizzata in € 760,00 iva esclusa per tempo pieno pasto compreso
Numero utenti massimo: 26
Rapporto personale ipotizzato 1/6 a 1/8 in base all'età

| ANDAMENTO SERVIZI NEL CORSO DELLA CONCESSIONE | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|--|
| | TOTALE | RETTA MESE N.1 BAMBINO | 2026 (SETT-DIC) | | 2027 | | 2028 | | 2029 (GEN - LUGLIO) | | |
| | | | MENSILE | ANNUALE | MENSILE | ANNUALE | MENSILE | ANNUALE | MENSILE | ANNUALE | |
| ANDAMENTALE SERVIZI | | | | | | | | | | | |
| RETTA (IPOTESI TEMPO PIENO CON PASTO) | | | | | | | | | | | |
| CON IVA 5% | 726.180,00 € | € 738,00 | 20.748,00 € | 82.952,00 € | 20.748,00 € | 248.976,00 € | 20.748,00 € | 248.976,00 € | 20.748,00 € | 145.236,00 € | |
| SENZA IVA 5% | 691.600,00 € | € 760,00 | 19.760,00 € | 79.040,00 € | 19.760,00 € | 237.120,00 € | 19.760,00 € | 237.120,00 € | 19.760,00 € | 138.320,00 € | |
| ANDAMENTALE RICAVI | | | | | | | | | | | |
| RETTA (IPOTESI TEMPO PIENO CON PASTO) | | | | | | | | | | | |
| CON IVA 5% | 726.180,00 € | € 738,00 | 20.748,00 € | 82.952,00 € | 20.748,00 € | 248.976,00 € | 20.748,00 € | 248.976,00 € | 20.748,00 € | 145.236,00 € | |
| SENZA IVA 5% | 691.600,00 € | € 760,00 | 19.760,00 € | 79.040,00 € | 19.760,00 € | 237.120,00 € | 19.760,00 € | 237.120,00 € | 19.760,00 € | 138.320,00 € | |
| ANDAMENTALE COSTI | | | | | | | | | | | |
| PERSONALE | 440.435,05 € | | € 11.903,65 | € 47.614,60 | € 11.903,65 | € 154.747,45 | € 11.903,65 | € 154.747,45 | € 11.903,65 | € 83.325,55 | |
| SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE | 42.070,00 € | | € 1.202,00 | € 4.808,00 | € 1.202,00 | € 14.424,00 | € 1.202,00 | € 14.424,00 | € 1.202,00 | € 8.414,00 | |
| MENSUA | 70.000,00 € | | € 2.000,00 | € 8.000,00 | € 2.000,00 | € 24.000,00 | € 2.000,00 | € 24.000,00 | € 2.000,00 | € 14.000,00 | |
| PULIZIE | 82.705,00 € | | € 2.363,00 | € 9.452,00 | € 2.363,00 | € 29.356,00 | € 2.363,00 | € 29.356,00 | € 2.363,00 | € 16.541,00 | |
| CANONE DI CONCESSIONE | 21.000,00 € | | € 600,00 | € 2.400,00 | € 600,00 | € 7.200,00 | € 600,00 | € 7.200,00 | € 600,00 | € 4.200,00 | |
| TOTALE | 599.490,05 € | | € 18.068,65 | € 72.274,60 | € 18.068,65 | € 200.371,45 | € 18.068,65 | € 200.371,45 | € 18.068,65 | € 126.480,55 | |
| SVILUPPO DEL PEF | | | | | | | | | | | |
| PARTE ECONOMICA | | | | | | | | | | | |
| RICAVI ORARIO STANDARD (6 ORE X 5 GIORNI SETT) | | | 2026 (SETT-DIC) | 2027 | 2028 | 2029 (GEN-LUGLIO) | | | | | |
| | | | € 19.840,00 | 248.976,00 € | 248.976,00 € | 145.236,00 € | | | | | |
| COSTI | | | 72.274,60 € | 200.371,45 € | 200.371,45 € | 126.480,55 € | | | | | |
| DETERMINAZIONE DEL MOL (Margine Operativo Lordo) | | | 6.765,40 € | 48.604,55 € | 48.604,55 € | 18.755,45 € | | | | | |

4) Quadro normativo di riferimento specifico

- a) Legge 8 novembre 2000, n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- b) Legge regionale n. 23 del 23.12.2005 Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali;
- c) Legge regionale n. 24 del 20 ottobre 2016 Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi (articoli 29-45);
- d) Decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008 Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali;
- e) Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/19 del 5 dicembre 2019 Modifiche alle Direttive in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia (SUAPE);
- f) Allegato B alla deliberazione n. 49/19 del 5 dicembre 2019 – Ricognizione dei regimi amministrativi in ambito SUAPE (tabella 194);
- g) Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/6 del 7 maggio 2021 Indicazioni inerenti ai requisiti minimi organizzativi nelle Comunità Integrate per anziani e per persone con disabilità;
- h) Deliberazione della Giunta Regionale n. 53/7 del 29.10.2018 Requisiti specifici per le singole tipologie di strutture sociali e disposizioni su autorizzazioni, accreditamento. Linee guida;
- i) Allegato alla deliberazione n. 53/7 del 29.10.2018 Linee guida Strutture sociali;
- j) Deliberazione della Giunta regionale n. 22/31 del 14.07.2022 Modifiche alla Delib.G.R. n. 53/7 del 29.10.2018 – Approvazione preliminare;
- k) Allegato alla deliberazione n. 22/31 del 14.07.2022 Modifica e integrazioni alle Linee guida Strutture sociali;
- l) Deliberazione della Giunta Regionale n. 10/37 del 16.03.2023 Modifiche alla DGR n. 53/7 del 29.10.2018 – Approvazione definitiva;
- m) Regolamento per il funzionamento del servizio nido d'infanzia comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27.03.2019;
- n) Criteri di accesso al servizio nido d'infanzia comunale ai sensi dell'art. 7 del regolamento comunale, approvati con Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 08.04.2019;

5) Rup e DEC

- a) Il Responsabile Unico di Progetto è chiamato a svolgere i compiti di cui agli artt. 6, 7, 8 dell'Allegato I.2 del Codice;
- b) Il Responsabile Unico di Progetto è individuato ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato predetto;
- c) Ai sensi dell'art. 114 del Codice degli Appalti la Stazione Appaltante nominerà un DEC (Direttore esecutivo del contratto) che non potrà coincidere con il RUP.

6) Comodato d'uso e canone di concessione

- a) Il soggetto gestore utilizzerà la struttura in comodato d'uso oneroso, con pagamento di un canone di concessione, con rischio di impresa e spese di manutenzione ordinaria e gestione delle utenze a proprio carico. Il Comune di Tuili non garantisce pertanto né un numero di utenti né alcuna rendita certa al concessionario;
- b) Sul Comune di Tuili graveranno esclusivamente le spese di manutenzione straordinaria come individuate dalla normativa in materia, ogni altra spesa sarà a carico dell'aggiudicatario;
- c) Tramite accordi separati, formalizzabili con atto del Responsabile o con semplice scambio di comunicazioni (a seconda dei casi e dell'urgenza), il concessionario potrebbe essere autorizzato ad anticipare la spesa e gestire la realizzazione di interventi di manutenzione a carico del Comune di Tuili e recuperare l'anticipo tramite decurtazione del canone di concessione per un importo non superiore alla spesa sostenuta e al valore del canone;
- d) Gli introiti deriveranno al concessionario unicamente dalle rette di inserimento, senza nulla a pretendere nei confronti del Comune di Tuili;
- e) Ogni intervento posto in essere dal soggetto gestore, riguardante la struttura, dovrà essere previamente autorizzato dal Responsabile del Servizio Sociale, anche per le vie brevi.
- f) Il servizio sarà gestito ai sensi della normativa vigente in materia e in rispetto del vigente Regolamento Comunale e degli indirizzi di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 08.04.2019.
- g) A fronte della concessione del servizio, il concessionario riconoscerà al Comune di Tuili un canone mensile dato dall'offerta di gara (base d'asta € 600,00), da versarsi in rate trimestrali posticipate (tranne in caso di ultima rata per termine della concessione; in tal caso la rata sarà pagata

anticipatamente all'inizio del trimestre). I trimestri sono calcolati a partire dal primo giorno del mese di riferimento.

- h) Il canone è comprensivo delle quote a carico del concessionario per le utenze;
- i) Il canone è dovuto per n. 12 mesi, indipendentemente dall'erogazione del servizio.

7) Utenza di riferimento

- a) Il presente capitolato, nel quadro delle disposizioni legislative nazionali e regionali, disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Servizi Nido d'Infanzia Comunale di Tuili, rivolto alla popolazione infantile 0-3 anni (di seguito denominato "Nido")
- b) Ai fini del presente capitolato, per "Nido d'Infanzia" si intende un servizio socio educativo che accoglie bambine e bambini in età dai 3 ai 36 mesi, articolato in due o più sezioni omogenee per età.

8) Prestazioni

- a) Sono assicurate le prestazioni che consentano il perseguimento delle seguenti finalità:
 - a. sostegno alle famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative;
 - b. cura dei bambini che richieda un affidamento quotidiano e continuativo (superiore a 5 ore per giornata) a figure professionali, diverse da quelle parentali, in un contesto esterno a quello familiare;
 - c. stimolazione allo sviluppo e socializzazione dei bambini, a tutela del loro benessere psicofisico e per lo sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali.
- b) Devono essere assicurati, durante la permanenza del bambino nella struttura, i servizi di igiene del bambino, il servizio mensa, il servizio di cura e sorveglianza continuativa del bambino, il tempo riposo in spazio adeguatamente attrezzato, lo svolgimento del progetto educativo che preveda attività educative e attività ludicoespressive, le attività ricreative di grandi gruppi, attività laboratoriali e di prima alfabetizzazione.
- c) Deve essere elaborato un progetto educativo per ciascuna unità funzionale minima o sezione, ivi incluse le personalizzazioni necessarie in relazione alle diverse esigenze dei bambini componenti la sezione.

9) Finalità educative

- a) Il Nido è un servizio educativo di interesse pubblico. E' sostitutivo di un sistema di opportunità educative nel pieno rispetto dei principi universali di libertà, dignità, uguaglianza, giustizia e solidarietà, non ponendo alcuna discriminazione in merito a etnia, genere, credo religioso e condizione socio-economica e psicofisica.
- b) Il Nido:
 - a. favorisce il pieno sviluppo delle potenzialità affettive, relazionali sociali e cognitive, delle bambine e dei bambini;
 - b. promuove, sostiene e si prende cura del loro benessere psicofisico; • sostiene le famiglie nella cura dei figli e nelle loro scelte educative; • rappresenta un investimento sociale ed educativo per una politica di prevenzione e di riconoscimento dei diritti dei più piccoli come persone sociali e attive.
- c) Tali finalità sono garantite:
 - a. da personale professionalmente qualificato che accompagna ed integra l'impegno educativo della famiglia in un rapporto costante con questa; • da una corretta definizione e attuazione del progetto educativo, realizzato attraverso diverse fasi: dall'osservazione alla documentazione;
 - b. da spazi sia interni che esterni pensati e organizzati per favorire l'interazione, le autonomie, le esplorazioni, la curiosità e la comunicazione;
 - c. da una costante e attenta verifica dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati; • da modalità di funzionamento diversificate e flessibili.
 - d. Il Nido consente di realizzare programmi efficaci di prevenzione e recupero di forme di disabilità, disagio e marginalizzazione sociale, assicurando specifici interventi di accompagnamento, in raccordo con le famiglie e i servizi sanitari e sociali del territorio.

10) Funzione pedagogica

La funzione pedagogica a supporto del Nido si esplica:

- a) nell'elaborazione di orientamenti di indirizzo pedagogico-educativo dei servizi; • nel sostegno e promozione delle competenze del personale educativo;
- b) nel monitoraggio della qualità dell'offerta educativa;
- c) nella promozione di momenti formativi e di raccordo e scambio tra servizi.

11) Accesso al Nido

- a) Possono accedere al Nido le bambine e i bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi (in età compresa tra i 3 mesi, compiuti al 1° settembre, e i 36 mesi, non compiuti al 31/12 dell'anno educativo di riferimento), residenti e non residenti nel Comune di Tuili.
- b) L'accesso al servizio da parte dell'utenza sono disciplinati ai sensi della Deliberazione della Giunta Comunale n. 45/2019 e del Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27.03.2019

12) Iscrizioni

- a) L'accesso al Nido di cui al precedente art. 9 è subordinato alla presentazione di una domanda di iscrizione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative, secondo le modalità e nei termini indicati nell'avviso annualmente pubblicato dal servizio competente.
- b) La domanda è fondata sul principio dell'autodichiarazione, pertanto, le dichiarazioni rese nel modulo di iscrizione e la documentazione eventualmente richiesta in sede di controllo, dovranno corrispondere al vero, pena, nei casi più rilevanti, l'esclusione dalla graduatoria.
- c) L'istruttoria delle domande e le ammissioni al servizio sono in carico al Servizio Sociale del Comune di Tuili che successivamente trasmetterà gli elenchi al concessionario per quanto di competenza.

13) Rette

- a) Le rette saranno stabilite dal soggetto gestore del servizio.
- b) Il periodo di ambientamento è parte integrante del servizio, pertanto la retta è dovuta dal 1° giorno d'inserimento della bambina o del bambino e fino al termine dell'attività educativa.

14) Calendario annuale

Il calendario annuale e gli orari di erogazione saranno stabiliti dal soggetto gestore del servizio.

15) Ricongiungimento

- a) Negli orari di uscita previsti, le bambine e i bambini potranno essere affidati esclusivamente ai genitori o a persone da questi designati, per iscritto, al momento dell'inserimento, secondo la normativa vigente in materia.
- b) Ogni modifica, anche temporanea, delle persone designate, deve essere preventivamente comunicata, per iscritto, alla referente dei Servizi. La persona incaricata dovrà essere presentata dal genitore al servizio o presentarsi all'educatrice munita di documento di riconoscimento.
- c) Nel caso di affidamento giudiziale della bambina o del bambino ad uno solo dei genitori o ad altra persona, l'affidatario dovrà esibire al servizio il provvedimento di affidamento.

16) Personale

- a) Il rapporto numerico tra personale e bambini-ospiti dovrà essere calcolato sulla base del numero totale di bambini iscritti.
- b) Il servizio deve avere un coordinatore pedagogico, in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente.
- c) Il personale minimo richiesto per la organizzazione delle attività di asilo nido è composto dagli educatori in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali stabiliti dalla normativa vigente, in

misura minima di 1 educatore ogni 5 bambini iscritti di età compresa tra i 3 e i 12 mesi; di 1 educatore ogni 8 bambini iscritti di età compresa tra i 13 e i 24 mesi, di 1 educatore ogni 10 bambini di età compresa tra i 25 e i 36 mesi in strutture che accolgano esclusivamente bambini di questa classe di età.

- d) In presenza di bambini diversamente abili il rapporto operatore - bambino deve essere di 1 educatore per 1 bambino.

17) **CCNL, assicurazioni e costi del personale**

- a) Il concessionario garantisce l'applicazione del CCNL relativo al servizio offerto, e si obbliga alla attivazione di tutte le tutele assicurative necessarie a garanzia della struttura, del personale, degli utenti e dei loro famigliari se coinvolti nei servizi offerti;
- b) I CCNL di riferimento per la presente concessione sono il CCNL Cooperative Sociali e il CCNL FISM attualmente in vigore;
- c) Per il calcolo degli importi relativi alla presente concessione è stato preso come riferimento lo stipendio mensile standard di un operatore categoria D2 e di un operatore categoria B1, con riferimento al CCNL Cooperative Sociali, ed è stata presa a termine di paragone la gestione immediatamente precedente (riferimento Educatore 2 nello schema "Costo del personale attualmente in servizio"):

Costo del personale attualmente in servizio:

| PROSPETTO COSTO PERSONALE | | | PERIODO |
|---------------------------|-------------|---------|-----------------|
| N. | MANSIONE | LIVELLO | TEMPO |
| | | | MENSILE |
| 1 | EDUCATORE 1 | D2 | 65,79% |
| 2 | EDUCATORE 2 | D2 | 84,21% |
| 3 | EDUCATORE 3 | D2 | 80,26% |
| 1 | AUSILIARIA | B1 | 78,95% |
| TOTALE | | | 8.749,49 |

*Scatti di anzianità: 3 per ogni operatore.

Costo del personale ipotizzato per la gestione del servizio posto a gara:

| Operatore | Stipendio mensile usato a base per il calcolo – lordo | Mesi di stipendio per l'appalto | Numero operatori | Totale |
|--|---|---------------------------------|------------------|--------------|
| Livello D2 CCNL Cooperative Sociali | € 2.492,16 | 37 (compresa tredicesima) | 4 | € 440.436,16 |
| Livello B1 CCNL Cooperative Sociali | € 1.935,04 | 37 (compresa tredicesima) | 1 | |

18) **Assicurazioni**

Il concessionario è obbligato a dotarsi di tutte le coperture assicurative necessarie a tutela della prestazione, della struttura che ospita il servizio, del personale e dell'utenza, senza alcuna forma di rivalsa nei confronti del Comune di Tuili.

19) **Codice di comportamento e Patto di integrità**

- a) L'aggiudicatario stipula il Patto di Integrità e, nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, *nonché* nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.
- b) In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti.

- c) Il Concessionario è obbligato a rispettare tutte le prescrizioni contenute nella Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità”, con particolare riferimento al divieto di assumere e/o dare incarichi per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale a dipendenti pubblici che hanno cessato il loro rapporto di lavoro presso il Comune negli ultimi 3 anni.
- d) La violazione degli obblighi comportamentali contenuti nel medesimo codice comporta la risoluzione (o la decadenza) del rapporto contrattuale.

20) Mensa

- a) La struttura che accoglie il servizio è dotata di un locale adibito a cucina, fornito di adeguate attrezzature;
- b) Il concessionario potrà decidere, in caso di fornitura del servizio pasto (opzionale) di preparare i pasti all’interno della struttura – in tal caso dotandosi di apposito personale qualificato a norma di legge e di ogni autorizzazione necessaria a proprio carico – oppure di utilizzare un servizio di catering;
- c) Quale che sia la decisione presa per la gestione del servizio mensa, se attivato, il concessionario dovrà dotarsi di menù approvati dal competente Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione;
- d) Quale che sia la decisione presa per la gestione del servizio mensa, se attivato, il concessionario è obbligato a rispettare rigorosamente i CAM (criteri ambientali minimi) previsti dal Decreto 10 marzo 2020 relativo ai Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, pubblicato sulla G.U.R.I. di sabato 4 aprile 2020, allegati in copia al presente capitolato.

21) Autorizzazioni al funzionamento

Sono a carico del soggetto concessionario tutte le procedure di ottenimento delle necessarie autorizzazioni per lo svolgimento del servizio, secondo la normativa vigente in materia.

22) Clausola sociale

- a) Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni dell’art. 57 c. 1 del D.Lgs. 36/2023 e quelle previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale.;
- b) Fatto salvo quanto specificatamente disposto dai CCNL o da altro livello contrattuale in tema di diritto alla riassunzione per il personale precedentemente impiegato nella concessione, la ditta aggiudicataria, compatibilmente con la propria organizzazione assume, nel e in riferimento al servizio di cui alla presente concessione, il personale impiegato dal gestore uscente, sia esso dipendente o socio.

23) DUVRI

Il DUVRI non contempla rischi da interferenze ed è pari a zero.

24) Pulizie

La pulizia e cura degli ambienti è a carico del concessionario che eseguendo tali attività dovrà rispettare i relativi CAM (DM 29 gennaio 2021) come allegati al presente capitolato.

25) Customer’s satisfaction

L’Amministrazione avvia periodicamente iniziative volte a rilevare la qualità del servizio percepita dall’utenza (customer’s satisfaction). A tal fine il servizio fornirà alle famiglie questionari di gradimento.

26) Proposte e reclami

I genitori delle bambine e dei bambini iscritti al Nido possono indirizzare all’Amministrazione, in forma scritta, reclami, proposte e/o osservazioni.

27) Trattamento dati

I dati degli utenti saranno gestiti nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dal Regolamento Ue/2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR), in ragione dello svolgimento del servizio.

28) Responsabilità del Concessionario

Rispetto alle responsabilità il concessionario dovrà:

- a) Con riferimento al personale impiegato, comunicare al Comune prima dell'inizio della gestione i seguenti dati:
 - nominativo del Coordinatore;
 - elenchi nominativi del personale impiegato con indicazione dei titoli di studio e professionali;
 - attestati relativi alla formazione effettuata ai sensi del D. Lgs. 81/2008 s.m.i e/o programmazione della
 - formazione per il personale neo assunto se esistenti.
- b) Con riferimento al rapporto di lavoro, inquadrare tutto il personale impiegato nel rispetto delle norme contenute nel vigente CCNL di categoria, nonché applicare integralmente il Contratto medesimo ed eventuali accordi integrativi aziendali e territoriali. Tutto il personale impiegato nelle attività oggetto della presente concessione svolge i propri compiti senza vincoli di subordinazione nei confronti del Comune. Il Comune si riserva ogni e qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente al personale impiegato nei servizi. Fermo restando quanto sopra, il Comune, in caso di gravi e ripetute violazioni dei suddetti obblighi, si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, previa diffida ad adempiere.
- c) Con riferimento alla sicurezza sul luogo di lavoro, il concessionario è tenuto a garantire il pieno rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., prestando particolare attenzione alla specificità dei servizi oggetto della concessione.

Il concessionario, nella persona del Presidente o comunque del Legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizzerà ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 81/2008, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dalla legge, senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al Comune a qualsiasi titolo.

Il concessionario è tenuto a:

- predisporre il "Piano di evacuazione" e il "Piano di emergenza";
- informare e formare adeguatamente il proprio personale relativamente al punto precedente, nonché sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare e sull'utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;
- sostituire gli operatori in servizio, ove necessario, con personale in possesso di un grado di formazione non inferiore a quello degli operatori sostituiti;
- organizzare la gestione delle emergenze e provvedere alle nomine e alla relativa formazione dei responsabili e degli addetti alle emergenze;
- garantire la disponibilità costante di almeno un coordinatore dell'emergenza, nonché dei responsabili del primo soccorso e dell'antincendio;
- comunicare i nominativi dei responsabili della sicurezza;
- non riversare residui di sostanze pericolose e/o inquinanti per le persone e per l'ambiente, nelle condutture della rete fognaria o nei cassonetti pubblici;
- non procedere, a qualsiasi titolo, all'accumulo o deposito di scorte di materiali, attrezzi, ecc., lungo le vie di circolazione e di esodo, in prossimità delle porte d'emergenza oltre che nei luoghi accessibili al pubblico;
- dotare il proprio personale dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale, in quantità e qualità adatta alle esigenze, nonché fornire la cassetta di pronto soccorso o il pacchetto di medicazione;

Con riferimento al controllo della qualità, il concessionario è tenuto a monitorare costantemente la qualità percepita ed erogata del servizio sia dotandosi di una metodologia e di strumenti propri sia avvalendosi di strumenti predisposti dal Comune.

Ulteriori obblighi.

Comune di Tuili – Nido d'Infanzia Comunale – Capitolato Speciale

Il concessionario è tenuto a:

- far rispettare il divieto di fumo in tutti gli ambienti interni ed esterni delle strutture assegnate individuando un responsabile;
- segnalare immediatamente al Comune tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo per l'incolumità di terzi, così come ogni eventuale guasto o danno alle strutture utilizzate;
- non applicare alle famiglie costi ulteriori rispetto a quanto le stesse già corrispondono con il pagamento della tariffa ad eccezione delle prestazioni eccedenti il normale orario e calendario di servizio ovvero per attività aggiuntive.

29) Oneri a carico del concessionario

A integrazione di quanto già indicato nei precedenti punti e di quanto sarà indicato nei successivi, spetta alla ditta aggiudicataria:

- gestire direttamente la struttura provvedendo alla riscossione delle rette mensili;
- provvedere alla somministrazione dei pasti ai bambini (se richiesti dalle famiglie);
- dotarsi di una carta dei servizi sul funzionamento e gestione del Nido d'Infanzia;
- attenersi a quanto contenuto nell'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi educative per l'infanzia;
- assicurare tutte le attività previste nel capitolato e nella proposta progettuale;
- sostenere ogni spesa riguardante il personale;
- fornire il necessario materiale igienico sanitario;
- fornire e utilizzare detergenti specifici per le pulizie quotidiane;
- fornire il materiale didattico e di consumo idonei a realizzare il Progetto educativo;
- assicurare l'efficacia e l'efficienza della gestione;
- organizzare l'attività educativa e assistenziale;
- effettuare la manutenzione ordinaria corrente intendendosi quella necessariamente atta a mantenere le attrezzature, gli arredi, la struttura e ogni altro materiale ivi custodito in perfetto stato d'suo;
- integrare la dotazione se ritenuto necessario dal concessionario per lo svolgimento del suo servizio;
- assicurare l'efficace gestione del piano per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti;
- assicurare la gestione e smaltimento dei rifiuti, con pagamento della relativa tassa comunale secondo, le regole comunali;
- sostenere ogni spesa di gestione che non sia ricompresa nel canone di concessione, che comprende unicamente la quota utenza elettrica, idrica e per il riscaldamento;
- spese per i mezzi di trasporto in casi di uscite per i minori che siano previste dal Progetto educativo (salvo rari casi da valutare previo parere dell'incaricato funzionario comunale).

30) Ulteriori oneri a carico del concessionario

Sono a totale carico della ditta aggiudicataria, oltre a quanto già indicato nel presente capitolato:

- Le eventuali spese per derattizzazione e disinfestazione delle aree interne, esterne alla struttura e delle fognature, compresa la fornitura del materiale necessario all'espletamento di tale servizio;
- Le spese relative alla attuazione della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del personale dipendente e collaborante con il concessionario, le spese per la redazione del Piano operativo di sicurezza, rimanendo escluso il Comune concedente da ogni eventuale responsabilità in materia per il già menzionato personale;
- Gli oneri derivanti dal rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti o successivamente intervenute nella vigenza del contratto per l'incolumità del personale utilizzato nell'espletamento del servizio;
- Le spese per la gestione di tutte le pratiche amministrative e finanziarie inerenti l'avvio e il funzionamento del servizio, quali DUAP, HACCP e tabella menù da depositare alla ATS competente;
- Tutte le spese di gestione, anche contabile e/o finanziaria del servizio effettuato secondo la rispettiva finalità, comprese tutte le tasse, tributi e/o imposte se ed in quanto dovute per legge o regolamento per la gestione dell'immobile preso in concessione;
- Tutto ciò che concerne la gestione e il funzionamento della struttura per gli usi a cui è adibita, inclusa la sua sorveglianza, i servizi amministrativi di vario tipo, le assicurazioni per ogni rischio connesso con la gestione della struttura (Polizza assicurativa RCO e RCT, polizza assicurativa furto, incendio e danneggiamento delle attrezzature, degli impianti e dei macchinari presi in consegna) ovviamente estese agli ospiti, ai terzi e al personale, con sollevamento del Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta anche a causa di irregolare funzionamento degli impianti;
- La spesa per la verifica degli estintori, idranti e impianti antincendio;

- Imposte e tasse comunque derivanti dall'assunzione del servizio in oggetto, e le spese inerenti il contratto, di registrazione del contratto, di segreteria e accessorie, nessuna eccettuata;
- Qualsiasi altra spesa anche non espressamente indicata ma necessaria per la fornitura dei servizi di cui al presente capitolato, ai sensi degli artt. 1655 e 1658 del C.C.

Il concessionario, ove lo ritenga opportuno, potrà avvalersi di strumenti ed attrezzature che consentano di realizzare economie nei tempi di lavoro e migliori risultati di esecuzione, ma l'acquisto degli stessi sarà a suo totale carico.

Qualora risultassero mancanze o danni all'immobile, alle attrezzature o ai beni mobili concessi in uso, addebitabili a negligenza, noncuranza e mala osservanza della Ditta, fatta salva l'usura ordinaria, verrà chiesto il risarcimento in base all'effettivo valore della cosa. Non sono ammesse assistenze private con onere di spesa oltre la retta a carico degli ospiti.

È fatto assoluto divieto alla ditta, al personale e a chiunque operi all'interno dei servizi, di richiedere, accettare, percepire, ulteriori compensi o premi o regali o donazioni di qualsiasi genere, da parte dell'utenza.

All'aggiudicatario compete l'onere di acquisire tutti i nullaosta, certificati e autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività previste nella concessione, oltre che la responsabilità della gestione del complesso con piena autonomia imprenditoriale e nel rispetto della normativa vigente e di quella che potrà essere successivamente adottata.

All'aggiudicatario competerà dotarsi di qualsiasi altro arredo, attrezzatura, strumentazione necessari a garantire la regolare gestione della struttura, in conformità agli obblighi individuati negli atti di gara e derivanti dalla normativa vigente in materia di gestione di strutture per la prima infanzia.

31) Stipula del contratto

Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii, si dispone quanto segue:

La stipula del contratto avverrà attraverso una forma semplificata di corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere (anche tramite Posta Elettronica Certificata - PEC) o di altri documenti commerciali equivalenti.

Sono a carico del concessionario tutte le eventuali spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipula del contratto.

Parimenti sono a suo carico le eventuali spese di bollo, di registrazione, di quietanza e di copie di scrittura inerenti il contratto, se dovute.

32) Sicurezza

La Ditta concessionaria deve adottare tutte le precauzioni idonee a prevenire infortuni ed assumere tutte le cautele per assicurare e salvaguardare l'incolumità del personale addetto alle prestazioni ed alle attività oggetto della presente concessione, sollevando in ogni caso il Comune da ogni responsabilità in relazione all'espletamento del servizio.

Per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro, la Ditta deve attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e della prevenzione ed igiene sui luoghi di lavoro.

Prima dell'avvio del servizio la Ditta deve:

- produrre dichiarazione che tutte le attività lavorative svolte nella struttura, all'esterno di esse o sul territorio, sono indennizzabili ad opera dell'INAIL;
- designare i lavoratori addetti all'emergenza, incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, con attestazione di avvenuta formazione;
- designare un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- provvedere alla formazione ed informazione periodica del personale addetto relativamente ai problemi connessi alla sicurezza e alla salute sul luogo di lavoro;
- informare l'Amministrazione Comunale ogni qualvolta rilevi l'esistenza di un fattore di rischio per gli ospiti, per le dotazioni e attrezzature della struttura o per i lavoratori o i terzi.

L'Amministrazione Comunale, dovendo garantire la salute e la tutela degli utenti e terzi, ha facoltà di imporre

le regole ritenute necessarie.

Nessun onere aggiuntivo è a carico dell'Ente per l'osservanza degli obblighi di cui al presente articolo. Il personale dovrà essere reso edotto sulle misure di prevenzione e protezione previste dalla legge e su quanto si ritenga necessario per operare in sicurezza.

33) Assicurazioni

Tutti gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali nonché i relativi oneri, sono a carico del concessionario, che ne sarà il solo responsabile.

Il concessionario solleva l'Ente, per tutta la durata del servizio, da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni, incidenti o danni di ogni genere che potessero accadere nello svolgimento delle mansioni connesse al servizio e così pure per i danni di qualsiasi natura in cui dovessero incorrere i fruitori del servizio.

Il concessionario dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire la sicurezza degli impianti e avvertire il proprio personale dei rischi connessi.

A garanzia degli eventuali danni cagionati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, il concessionario dovrà stipulare, con propria primaria compagnia assicuratrice, una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, con i seguenti massimali:

- RCT: € 7.500.000,00, per ogni sinistro con il limite di:
- € 2.500.000,00 per persona
- € 2.500.000,00 per danni a cose
- Responsabilità civile per prestatori di lavoro: € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 2.500.000,00 per persona.

Il Comune dovrà essere ricompreso nel novero dei terzi. Tale polizza, avente validità per tutta la durata della concessione, dovrà contenere espressa rinuncia, da parte della compagnia assicuratrice ad ogni rivalsa nei confronti del Comune per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione dei servizi oggetto del presente capitolato. Tale polizza dovrà essere prodotta in copia alla Stazione Appaltante prima della stipula del contratto e comunque prima dell'inizio del servizio.

Il concessionario si impegna a presentare, a ogni scadenza annuale della polizza, la quietanza da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del premio.

34) Sopralluogo

Per la presentazione dell'offerta è obbligatorio, pena l'esclusione dalla gara, aver effettuato il sopralluogo nei locali oggetto della concessione (secondo le indicazioni meglio espresse nel disciplinare di gara), da parte della ditta concorrente, a dimostrazione di aver preso esatta conoscenza dei locali interessati ai servizi e di aver tenuto conto di tutte le circostanze generali e speciali che possono aver influito circa la convenienza. Alla ditta verrà rilasciata apposita attestazione che dovrà essere obbligatoriamente inserita tra la documentazione di gara.

35) Oneri a carico dell'Amministrazione

Il Comune di Tuili si impegna a mettere a disposizione del gestore l'uso dei locali della struttura del Nido d'Infanzia, l'attrezzatura fissa e le cose mobili, garantendone la funzionalità e la rispondenza alle disposizioni di legge in materia di sicurezza e igiene.

È fatto assoluto divieto al concessionario di uso improprio della struttura o anche di un solo locale, per attività o servizi non riconducibili ai servizi oggetto della concessione, che non sia espressamente autorizzato, per iscritto, dall'Amministrazione Comunale.

Gli immobili e gli arredi concessi alla ditta rimangono di assoluta proprietà del Comune e non potranno essere in nessun modo oggetto di pignoramenti o sequestri effettuati nei confronti della Ditta.

Prima dell'avvio della gestione sarà redatto apposito verbale di consegna del patrimonio e dei materiali della struttura, sottoscritto dalla ditta e oggetto di verifica al termine del servizio.

36) Funzione di vigilanza, controllo e coordinamento

La Stazione Appaltante esplica il ruolo di controllo sulla gestione e sulla qualità del servizio, verificandone la rispondenza con le prescrizioni contrattuali e con le indicazioni contenute nel presente capitolato d'onere, disponendo tutti i provvedimenti necessari, con le modalità che riterrà più opportune e senza alcun preavviso. Il coordinamento sulla programmazione e sulla gestione generale del servizio verrà espletato, da parte degli uffici competenti, attraverso la supervisione tecnico - operativa dell'Ufficio Servizi Socio-culturali del Comune di Tuili e con verifiche periodiche.

La Stazione Appaltante potrà comunque e in ogni momento effettuare controlli sul servizio, e richiedere notizie, informazioni, chiarimenti sull'andamento della gestione.

È fatto obbligo al gestore di consentire le ispezioni ed ogni altra forma di controllo nella sede di lavoro e di espletamento dei servizi incaricati, al fine di verificare lo stato e le modalità del servizio.

37) Interruzione del servizio

Il servizio oggetto della gara è a ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato.

In caso di sospensione o abbandono, anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di comprovata forza maggiore, l'Amministrazione può provvedere ad assicurare la continuità del servizio anche ricorrendo a prestazioni di terzi. In tal caso saranno a carico del concessionario tutte le spese e qualsiasi altra attività derivante da detta inadempienza e dai provvedimenti che l'Amministrazione Comunale sia stata costretta ad adottare in conseguenza della sospensione da parte del concessionario. A tale scopo l'Amministrazione potrà rivalersi sulla cauzione prestata dal concessionario a garanzia degli obblighi contrattuali sino alla concorrenza dell'importo cauzionale, salvo il pagamento da parte del concessionario dell'importo eccedente, in caso di danno di entità superiore. La cauzione dovrà in ogni caso essere reintegrata nei successivi 30 giorni.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo rispettivamente della Ditta come del Comune che gli stessi non possano evitare con l'esercizio della normale diligenza.

38) Inadempienze, sanzioni e penali

In caso di inadempienze da parte del gestore, derivanti dagli obblighi contrattuali, di quelli contenuti nel presente capitolato d'oneri e nella normativa vigente, la Stazione Appaltante, provvederà a contestare le inadempienze per mezzo pec – intimando di sanare le stesse entro un termine non superiore a 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione, pena l'applicazione di una penale.

Trascorso il termine di cui al punto precedente senza che il gestore abbia ottemperato all'ordine impartito, si provvederà all'applicazione di una penale il cui importo potrà variare da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00, tenuto conto della gravità dell'inadempienza, della recidiva nel comportamento e delle conseguenze derivanti dal mancato adempimento.

Per l'applicazione delle penali è concesso avvalersi della cauzione definitiva costituita all'atto della stipula del contratto; a tal fine, contestualmente all'avvio del procedimento di contestazione di cui al presente punto, viene informato il fideiussore per l'eventuale costituzione in solido.

Nello specifico saranno applicate le seguenti penali:

| INFRAZIONE | PENALE per ogni episodio accertato | CARATTERE DELL'AMMENDA |
|---|---|---|
| Mancata sostituzione di un operatore o del coordinatore assente per dimissioni e/o malattia | € 200,00 per ogni giorno di servizio in cui risulta assente | Oltre il terzo episodio si procederà alla immediata risoluzione del contratto |
| Utilizzo di personale privo di titolo specifico anche per una sola prestazione | € 1.000,00 | Oltre il primo episodio si procederà alla immediata risoluzione del contratto |
| Qualora il Gestore trascurasse anche uno solo dei seguenti adempimenti: - rispetto delle norme contenute nel regolamento comunale di funzionamento della struttura; - pulizia giornaliera dei locali interni; - pulizie periodiche (come definite nel capitolato e nel regolamento); - esecuzione delle attività programmate o di quelle previste nel capitolato o nell'offerta, entro i termini di esecuzione richiesti; - rispetto degli impegni derivanti dalle proposte innovative e migliorative assunti dalla ditta; - osservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza previste dalla vigente normativa, e per quanto di sua competenza, fatte salve le responsabilità penali e le sanzioni | € 200,00 € 300,00 € 600,00 | Prima contestazione Seconda contestazione Terza contestazione Oltre il terzo episodio si procederà all'immediata risoluzione del contratto |

| | | |
|--|---|--|
| amministrative che potranno essere comminate dai competenti organismi di controllo. | | |
| Aver realizzato modifiche strutturali ai beni in concessione o modifiche agli impianti connessi ai beni in concessione, senza autorizzazione | € 200,00 € 300,00 € 600,00 Oltre al ripristino della situazione precedente la modifica | Prima contestazione Seconda contestazione Terza contestazione Oltre il terzo episodio si procederà alla immediata risoluzione del contratto |
| Mancata o carente manutenzione ordinaria ai beni in concessione, agli impianti e/o alle attrezzature connesse ai beni in concessione. | € 100,00 € 200,00 € 400,00 e obbligo di intervento | Prima contestazione Seconda contestazione Terza contestazione Oltre il terzo episodio si procederà all'immediata risoluzione del contratto. |

In caso di violazione degli obblighi relativi al rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), di cui all'Art. 12-bis, si applicano le seguenti penali:

| Infrazione CAM | Penale | Carattere dell'ammenda |
|--|---------------------------------|--|
| Utilizzo di prodotti per la pulizia non conformi ai CAM o privi di certificazione ambientale | € 300,00 € 600,00 | Prima contestazione Seconda contestazione Alla terza contestazione immediata rescissione del contratto |
| Mancata presentazione della relazione tecnica CAM e delle schede tecniche dei prodotti | € 200,00 | Contestazione formale, obbligo di reintegro |
| Mancato rispetto dei requisiti CAM nella ristorazione (es. mancata fornitura di alimenti biologici dove previsto) | € 500,00 | Per ogni giorno di non conformità Alla seconda contestazione: risoluzione immediata del contratto |
| Smaltimento dei rifiuti non conforme alle normative CAM (es. assenza di raccolta differenziata, uso di contenitori non idonei) | € 250,00 per ogni contestazione | Alla terza contestazione: risoluzione immediata del contratto |
| Fornitura di arredi o materiali non conformi ai CAM o privi di tracciabilità | € 400,00 per ogni segnalazione | Contestazione e obbligo di sostituzione |

Qualora dovessero verificarsi altre inadempienze diverse da quelle su enunciate, si provvederà, tenuto conto della gravità dell'inadempienza, della recidiva nel comportamento e delle conseguenze derivanti dal mancato adempimento, all'applicazione di una penale il cui importo potrà variare da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00.

39) Risoluzione del contratto

Oltre ai casi di risoluzione previsti dalla legge, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi, fatta salva ogni rivalsa per danni e l'applicazione delle penali di cui ai precedenti articoli:

- cessione parziale o totale del presente contratto;
- interruzione del servizio senza giusta causa;
- mancata copertura delle garanzie assicurative;
- applicazione reiterata, per 2 (due) volte nel periodo di gestione, di penali per l'utilizzo degli immobili per finalità diverse da quelle previste nel presente Capitolato;
- grave inosservanza della normativa prevista in tema di sicurezza dell'ambiente di lavoro dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- mancato rispetto delle previsioni sulle norme relative alle derrate alimentari e alle norme sulla conservazione degli alimenti;
- impiego di personale non in possesso di competenze professionali adeguate al ruolo rivestito;
- gravi danneggiamenti alla struttura e attrezzature per negligenza;
- furti attribuibili al personale a danno sia degli ospiti che dell'Amministrazione;
- mancato versamento del canone di gestione annuale;
- richiesta ed acquisizione da parte del personale e di chiunque operi all'interno della struttura di ulteriori compensi o premi da parte dell'utenza.
- perdita dei requisiti condizionanti l'ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento e loro mancato ripristino, anche su diffida del Comune di Tuili entro il termine di 60 giorni;
- violazione delle disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni, assistenza e revidenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto della concessione;

- ritardi ingiustificati nell'avvio del servizio a inizio anno superiori a 5 giorni, salvo diversi accordi con il Comune di Tuili;
- violazione del capitolato.

La risoluzione del contratto è notificata tramite pec al ricevimento della quale il concessionario dovrà presentare controdeduzione nel termine di 5 (cinque) giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante assumerà le determinazioni finali.

In tutte le ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattuali diverse da quelle previste nel presente articolo, la Stazione Appaltante potrà inviare al concessionario, mediante pec, una diffida ad adempiere nel termine di almeno 30 (trenta) giorni, decorso il quale, se l'inadempimento persiste, il contratto si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1454 C.C.

È inoltre facoltà della Stazione Appaltante recedere dal contratto nel caso di soppressione del servizio o variazione delle modalità gestionali di esso o gestione sovra comunale dello stesso, senza che il concessionario possa vantare alcun diritto di risarcimento o per prestazioni non effettuate.

Nel caso di risoluzione del contratto, il concessionario dovrà garantire a proprie spese la continuità del servizio fino all'affidamento dello stesso a nuovo gestore e garantire a questi il passaggio della documentazione necessaria per la fornitura del servizio.

Il concessionario sarà tenuto a garantire la continuità del servizio fino alla data di efficacia del recesso e a collaborare al passaggio di consegna qualora venga nominato un nuovo gestore.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione e la segnalazione all'ANAC. La risoluzione avverrà tramite PEC, con preavviso di almeno 30 giorni e previa verifica tecnica da parte dell'ufficio preposto.

40) Cauzione definitiva

Il concessionario è tenuto a versare alla Stazione Appaltante la cauzione definitiva nei tempi e secondo le modalità di cui all'art. 117 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i..

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione affidata in concessione, per fatto dell'impresa aggiudicataria a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, all'atto della stipula del contratto la ditta aggiudicataria della gara dovrà depositare cauzione definitiva pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106 del Codice degli Appalti, per la garanzia provvisoria.

La cauzione definitiva dovrà essere presentata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Resta salvo per l'Amministrazione l'esperienza di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'impresa aggiudicataria dovrà essere obbligata a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Per quanto non indicato nel presente articolo si rimanda al D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..

41) Rifusione dei danni

Per ottenere la rifusione dei danni ed il pagamento delle penalità, la Stazione Appaltante potrà rivalersi sulla cauzione, che dovrà essere in tal caso immediatamente reintegrata.

42) Esecuzione in forza del servizio

Considerata la particolare natura delle prestazioni, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dal concessionario con addebito a carico del concessionario dell'intero costo sopportato e dell'eventuale danno e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto al precedente articolo.

43) Divieto di cessione del contratto

È fatto divieto al soggetto aggiudicatario di sub - concedere (artt.119 e 120 del D.Lgs 36/2023) in tutto o in parte il servizio oggetto della presente gara, pena la risoluzione immediata del contratto, salvo il diritto da parte della Stazione Appaltante al risarcimento di ulteriori danni. In caso di infrazioni delle norme del presente

capitolato e del contratto commesse dal subappaltatore "occulto", unico responsabile verso la Stazione Appaltante e verso i terzi si riterrà il soggetto aggiudicatario, con la conseguenza, inoltre, dell'applicazione del primo comma del presente articolo.

44) Tracciabilità dei flussi finanziari

La Ditta aggiudicataria assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari che attengono i servizi oggetto del presente contratto, nel rispetto assoluto di tutte le prescrizioni contenute nell'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, che dichiara di conoscere pienamente, a pena di risoluzione immediata in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di Banca o della Società Poste Italiane.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", il concorrente al quale sarà affidato il servizio, dovrà comunicare, entro sette giorni dalla accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato per i flussi finanziari relativi all'oggetto della presente concessione, oltre alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto corrente. La stazione concedente, nel contratto sottoscritto con l'aggiudicatario, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale esso si assume l'obbligo di tracciabilità dei suddetti flussi finanziari.

45) Accesso agli atti amministrativi

In conformità al disposto di cui all'articolo 23 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., il concessionario ha l'obbligo di consentire l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Costituisce, in ogni caso, limite al diritto di accesso quanto previsto dalla normativa vigente, in merito all'osservanza del segreto d'ufficio e professionale. Ciascuna delle parti espressamente si impegna al corretto utilizzo delle informazioni, dei dati e della documentazione relativa all'altra, di cui possa venire a conoscenza nel corso del rapporto, consapevole degli obblighi inerenti la tutela del segreto d'ufficio e la tutela del segreto professionale, nonché della tutela dei dati personali.

46) Comunicazioni

A pena di nullità tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati inerenti la procedura devono avvenire a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto.

47) Foro competente

Foro competente per ogni controversia relativa alla presente procedura di concessione: Cagliari.